



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2025

Oggetto: Perito meccanico e progettazione scale metalliche.

Rispondiamo in merito alla possibilità per un perito industriale iscritto all'albo con specializzazione "meccanico" di progettare e dimensionare scale di ferro, di parapetti per siti esterni con riferimento alle norme tecniche UNI EN 14122-3 e NTC 2018.

Le scale e i parapetti, di cui si tratta, sono definite come protezioni permanenti del bordo in quella parte di edificio in cui sono installati macchinari.

La norma UNI EN ISO 14122-3 definisce i requisiti e le condizioni per l'accesso sicuro alla parte dell'edificio in cui sono installati macchinari, di cui i parapetti costituiscono elemento fondamentale.

La norma si applica pertanto ai parapetti di quella parte dell'edificio, in cui è installata la macchina, a condizione che la funzione principale di tale parte dell'edificio sia di fornire i mezzi di accesso alla macchina nei casi in cui sia presente un'altezza di possibile caduta maggiore di 500 mm.

Da quanto precede, le suddette scale e i parapetti costituiscono elementi fondamentali dei macchinari. Sicché, non vanno considerati quali elementi della struttura edilizia e per l'effetto non devono soggiacere alla concessione di titoli abilitativi edilizi per la loro realizzazione. In questo senso, va considerata la competenza del perito industriale in meccanica.

D'altronde, le specializzazioni testualmente ricordate all'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 sono quelle di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico, minerario e navale, rimettendo nella definizione "altra analoga" quelle non istituite dalla legge e dai regolamenti. Dipoi, al comma 2, lett. d), in particolare ai periti meccanici, elettricisti ed "affini", il regolamento riserva la competenza alla "progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche..."

Solo con il D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222 sono state identificate le specializzazioni per le quali il Perito industriale conserva la competenza professionale specifica, nei limiti stabiliti dal regolamento professionale dei Periti Industriali.

Tali limiti si possono cogliere analizzando il profilo formativo del perito industriale con specializzazione in meccanico, allorquando si analizzino le conoscenze necessarie al candidato ammesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito industriale. Infatti, in entrambi i profili formativi si riconosce la competenza alla "verifica e collaudo delle macchine a fluido motrici ed operatrici".

A tale proposito, il D. M. 29 dicembre 1991, n. 445 (*in Gazz. Uff.*, 8 febbraio, n. 32), recante il "Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale", all'Allegato B ("Argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto – grafica", specifici per ciascun indirizzo), prescrive che il titolare della specializzazione:



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2025

A) per l'indirizzo "Meccanica", deve conoscere: "Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione dei cicli di lavorazione; programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei costi; realizzazione e gestione di semplici impianti industriali; progetto di elementi e semplici gruppi meccanici; collaudo e gestione di macchine a fluido motrici ed operatrici; controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti; utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione; sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC; controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione";, mentre,

Le attività professionali non devono esondare "i limiti dei propri ordinamenti professionali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 1, R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, recante il "Regolamento per la professione di perito industriale", onde essere legittimamente riconducibili alle "funzioni esecutive inerenti alla specialità" del Perito Industriale con specializzazione in "Meccanica".

Ciò considerato, è proprio l'esame di Stato che "abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. n. 77 del 1964), è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell'esame di abilitazione" (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, *obiter dictum*). Infatti, secondo i curricula scolastici hanno "valore integrativo nell'interpretazione della normativa", ma non suppletivo di riconoscimento delle competenze, "ove la legge professionale non lasci spazio ad estensioni" (Pretura Gorizia, 28 giugno 1996).

"È quindi all'esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività. L'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista" (Cass. cit.)

Normativa tecnica

Per dovere di completezza, si segnala che le circolari emanate dall'A.N.C.C. riferivano sulle competenze professionali dei periti industriali per la firma dei progetti di apparecchi ed impianti sottoposti al proprio controllo tecnico, procedendo all'interpretazione dei limiti di competenza di cui all'art. 16 R.D. 275/1929.

Peraltro, il riferimento alle norme tecniche a carattere volontario UNI EN 14122-3 e NTC 2018 definiscono i criteri e le modalità di realizzazione delle parti e strutture metalliche a meno che non assolvano ad una funzione statica.

La competenza professionale del perito industriale in meccanica trova il suo limite nella presentazione degli elaborati alla P.A., ai fini del rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

Ed in questa evenienza, assume rilievo significativo la "funzione statica" delle installazioni.

Invero, le scale e i parapetti possono essere costituiti da elementi non portanti in vari materiali.

Pertanto, laddove non sia necessaria la concessione di un titolo abilitativo edilizio ovvero l'intervento della P.A. e non debba necessariamente occuparsi di problematiche legate alla funzione statica della costruzione, il perito meccanico possiede la competenza e la formazione curricolare



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2025

necessaria e sufficiente per il dimensionamento, la progettazione e direzione dei lavori di strutture metalliche semplici, quali scale, parapetti, tettoie (si pensi, ad esempio, alle realizzazioni all'interno di uno stabilimento o di una verifica richiesta da un committente), richiamando, a tal fine, le argomentazioni svolte in riferimento all'art. 16 R.D. n. 275/29 e D.M. 445/1991, come modificato dal D.M. 447/2000.

Discorso a parte merita l'attività di verifica, dal momento che la materia della sicurezza degli impianti viene regolata da una specifica normativa (vedi. D.lgs. n. 81/2008 e succ. mod. ed integr.).

A titolo esemplificativo, il perito meccanico è competente alla firma delle attività di verifica e controllo degli impianti di sollevamento.

La Circolare ISPESL n. 77 del 23 dicembre 1976, recante “*Verifiche e controlli delle gru e degli apparecchi di sollevamento di cui all'art. 194 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e dell'art. 5 del D.M. 12 settembre 1959*”, chiarisce che le documentazioni tecniche recanti i controlli e le verifiche delle gru e degli apparecchi di sollevamento, di cui al DPR 547/55 e succ. mod. ed integr., possono essere “*firmate da tecnico laureato o diplomato, dipendente dall'azienda o iscritto al relativo albo professionale, abilitati a norma di legge all'esercizio della professione*”.